

Repubblica Italiana

C. Roma per
n° 3768/16

Per Nome del Popolo Italiano

Ufficio del giudice di Pace di Syracuse

Il giudice di Pace di Syracuse, [redacted], ha pronunciato le seguenti

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 808/2016 R.G.A.C.

PROMOSSA da

[redacted], nato in Agrigento il 01/01/1982, anche conosciuto come [redacted], nato

il 28/09/1982, residente in Palermo, via Barberoglio n. 2, elettivamente domiciliato in Syracuse, ^{via Barberoglio n. 2} ~~via Barberoglio n. 2~~

[redacted], viale Pace n. 147, presso lo studio dell'avv. [redacted], rappresente e difese dall'avv. [redacted]

[redacted], per fornire un valore ed senso informativo, -OPPOSANTE-;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OPPOSTO-

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO SEDE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OPPOSTO-

QUESTURA DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, -OPPOSTO-

DECRETO: RICORSO EX ARTT. 13 D. Lgs. 286/98 e

D. Lgs. 152/11 con richiesta di repressione contenziosa

1

Dr. Paolo Maria Chia



22/06/16
Sando

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato, da cancelleria, il 22/03/2016 e notificato alle parti, in corso ed iscritto la proposta della richiesta di compensazione, l'attore opponente, anziché opporre, in propria ve, in termini, per il tramite del suddetto difensore, il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia il 22/02/2016, ai sensi del n. CAT. A 11/Minim. Espl. nr. 9-2016, notificato alle opposenti in pari data ed il conseguente ordine di inasprimento emesso e notificato, in pari data, dal Questore di Brescia e, in data, a questo giudice la Deca, in via Cantilora, la regressione dell'esecutività e, nel merito, l'annullamento, per i motivi di cui al corso sopra. Con decreto del 05/04/2016 il giudice fissa l'udienza del 17/05/2016, in cui le comparsa delle parti, presentando, dal pari, in via cantilora, l'esecutività del provvedimento impugnato. All'udienza del 17/05/2016 compare il delegato del difensore dell'opponente, susseguendo l'opponente a chiedere tenersi per eccessiva la compensazione la costituzione dell'opposto dell'opposto temporale del governo. All'udienza del 16/06/2016 il delegato del difensore dell'opponente deposita, anche, chiesto l'accoglimento del ricorso, visto lo stato di fatto per la causa di decadenza, bensì l'ordine, in udienza, del depositario della sentenza.

Prof. Paolo Maria Olini

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente opposizione è fondata e accolta. Invero, ex art. 23, capite il punto dell'opposizione a permesso nel territorio nazionale, almeno fino alla epoca del territorio legge, 20 per impugnarlo, su via giurisdizionale davanti al giudice, il diritto di protezione propria della Commissione, mentre la stessa deve avere la qualità di esecutori anche. Deben, pure attendere la epoca del miglior territorio, il diritto di espulsione abnormemente impugnat, è stato notificato dopo due giorni dalla notifica del provvedimento di diritto della protezione internazionale e, presento, su caso, l'opponente poteva ancora un'istanza concesso termine, per proporre l'impugnazione la sua. Inoltre, nella fattispecie per cui è venuto, risulta violato il diritto di comunicazione di corso del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, poiché, mentre il permesso di soggiorno è infittito, il giudice non ha avuto all'istanza, come in effetti non erano stati. Nullante hanno essere annullati tutti il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, quanto il conseguenziale ordine di trattamento. Le parti seguono le raccomandazioni.

Dott. Paolo Marco Oche

P. Q. P.

Il giudice di Pace, deponendo i motivi, eccetto la presente opposizione e, per l'effetto: 1) annulla il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, e

3

del Prefetto della Provincia di Brescia il 22/02/2016
CAT. A11/Num. Espos. nr. 9-2016 e note poste, alle
recorrenti, in pari data, nonché il conseguenziale ordine
di trattamento emesso dal Questore di Brescia, in pari
data; 3) Condanna l'entità - opposta al pagamento,
in favore della opponenti, anziché come indicata, della
spese di cause che lo quota in € 300,00 oltre IVA, CPA
e spese generali, come per legge.
Brescia, 16/06/2016

Depositato in Cancelleria

21 GIU. 2016

il

Il giudice di Pace
Dr. A. Paolo Maria Oliva

IL CANCELLIERE
L. G. G. G.

4